

Cron. 1312/2022

RGF 35/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PARMA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Marco Vittoria	Presidente
dott. Enrico Vernizzi	Giudice
dott. Irene Colladet	Giudice Est.

nel giudizio n. 54 /2022 reg.ist.fall. per la dichiarazione di fallimento
promosso da

BRAMITO SPV S.R.L. (CF 14367871002) e per essa, quale mandataria **LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI** (C.F. 10477170152) con sede legale in Milano, Via Correggio n. 43, in persona del Vice-Presidente Avv. Marco Pesenti (C.F. PSNMRC63E05F205W), rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe Caputi (C.F.: CPTGPP71D14G942Z) e dall'Avv. Alessandra Gnech (C.F.: GNCLSN70T60A083T), ed elettivamente domiciliata in Parma, Via Farini, n. 35 presso lo studio del secondo difensore;

nei confronti di

PERLA DRINK & FOOD SRL (C.F.02487880342), con sede legale in Parma, via Toscana n. 78, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di fallimento.

letto il ricorso proposto da **BRAMITO SPV S.R.L.** e per essa, quale mandataria **LA SCALA SOCIETÀ TRA AVVOCATI PER AZIONI** per la dichiarazione di fallimento di **PERLA DRINK & FOOD SRL**;

considerato che l'amministratore unico non si è costituito in giudizio, né è comparso all'udienza fissata ex art.15 l.f., nonostante la regolarità della notifica eseguita mediante deposito presso la Casa



comunale di Parma in data 16/05/2022 come previsto dall'art. 15 l.f., stante l'inoperatività dell'indirizzo pec risultante dalla visura e l'attestazione dell'Ufficiale giudiziario tale per cui la società debitrice risulta *"sconosciuta allo indirizzo"* della sede legale indicato nella visura;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art.15 IV co. l.f.;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art.9 I co. l.f. poiché la debitrice ha sede in Parma;

valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi del primo comma dell'art. 1 l.f., in quanto imprenditore esercente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, produzione e fornitura di pasti preparati, servizio catering, commercio al minuto e all'ingrosso di generi alimentari ed extra alimentari, loro import-export...;

rilevato che ai fini della dichiarazione di fallimento di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.Fall.;
- Ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00;
- Sussistenza dello stato di insolvenza;

osservato che lo stato di insolvenza, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, *"sussiste quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili"* (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014);

rilevato che non risulta provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 L.F., anche in considerazione del fatto che l'ultimo bilancio depositato presso la Camera di Commercio risale al 2009;

rilevato altresì che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.15 ul.co. l.f., costituito dalla posta debitoria nei confronti dell'istante per euro 66.200,00 e da quella nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per euro 91.303,69;

ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia del fallimento in considerazione della grave situazione di



dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura ed entità del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti dell'erario, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la sostanziale inattività della società, che risulta *"sconosciuta allo indirizzo"* indicato quale sede legale nella visura camerale, come indicato dall'Ufficiale giudiziario notificante;

ritenuto di indicare come curatore la dott. Francesca Ambanelli, con studio in Parma, Largo Flaminio Piccoli n. 23, che ha dimostrato ai sensi del novellato art. 28 IV co. l.f., dalle emergenze dei rapporti riepilogativi di cui all'art.33 V co. resi in altre procedure, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati;

P.Q.M.

Visti ed applicati gli artt. 5 e segg. l.f.,

DICHIARA

il fallimento di PERLA DRINK & FOOD SRL (C.F. 02487880342), con sede legale in Parma, via Toscana n. 78, in persona del legale rappresentante BELTRAME TERENCE (C.F. BLT TNZ 54S26 H620E) nato a Rovigo, il 26/11/1954 e con domicilio a Rovigo, viale dei Mille, n. 236;

NOMINA

Giudice Delegato la dott. Irene Colladet ;

NOMINA

Curatore la dott. Francesca Ambanelli, con studio in Parma, Largo Flaminio Piccoli n. 23;

ORDINA

al fallito di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;

ORDINA

che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 84 L.F. e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 87 L.F.

STABILISCE

che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo all'udienza "virtuale" del giorno 27/10/2022 (ore 09:30) e, a tal fine

ONERA



il Curatore di verificare previamente se e quali soggetti intenderanno partecipare all'udienza. In particolare, nella notificazione con cui il curatore comunicherà la fissazione dell'udienza, avvertirà altresì i destinatari che dovranno comunicare al Curatore stesso, almeno 6 giorni prima dell'udienza, la loro intenzione di partecipare all'udienza, indicando il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria (NO PEC), di talchè:

a. qualora nessun interessato (creditori personalmente, difensori dei creditori o del fallito, fallito personalmente) manifesti nei tempi indicati l'intenzione di partecipare all'udienza, il Curatore non dovrà comunicare alcunchè al GD e si limiterà a depositare nel fascicolo telematico una nota scritta almeno un giorno prima dell'udienza, in cui chiederà di approvare e dichiarare esecutivo lo stato passivo proposto su fallco, allegando a tale istanza le ricevute di tutte le notifiche eseguite (e non dovrà presentarsi in Tribunale il giorno dell'udienza c.d. virtuale);

b. qualora intendano partecipare all'udienza anche i difensori dei creditori e/o le parti personalmente (quali il fallito o i creditori privi di difensore), il Curatore sarà tenuto a comunicarlo a mezzo posta elettronica ordinaria al Giudice Delegato indicando esattamente i partecipanti ed il relativo indirizzo di posta elettronica ordinaria **almeno quattro giorni prima dell'udienza**, e, a seconda della tipologia e del numero dei partecipanti, sarà cura del GD valutare se prevedere la trattazione dell'udienza attraverso il programma teams, o cartolare, o nelle forme ordinarie presso l'Ufficio del giudice, o, in via residuale, se rinviarla, comunicandolo tempestivamente a tutti gli interessati.

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali su cose mobili in possesso della fallita, il termine di giorni trenta prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità di cui all'art.93 l.f.;

ORDINA

che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 17 del R.D. 16.3.1942 n. 267.

Parma, 29/06/2022

Il Giudice Est.
Dott. Irene Colladet

Il Presidente
Dott.Marco Vittoria

